GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Venerdì, 21 settembre 1923** **Numero 222**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre diviso in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. **1911.**
Istituzione della provincia di Taranto.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che istituisce la provincia di Taranto.

MAESTÀ,

Con solenni voti e con una petizione presentata al Parlamento nel 1919, i Comuni del circondario di Taranto hanno reiteratamente manifestato la loro viva aspirazione per l'autonomia amministrativa di quella regione, con la sua elevazione a provincia entro i confini determinati dalle secolari tradizioni storiche, dalle condizioni demografiche, dalla configurazione geografica del territorio.

Lo sviluppo delle comunicazioni stradali e ferroviarie della regione, orientate per le esigenze dei traffici verso la marina jonica, ha sempre più intensificato le relazioni di affari e la comunione di sentimenti e di interessi economici e sociali tra la città di Taranto ed i Comuni del suo circondario, sicchè questi risentono ora grave disagio nello svolgimento dei rapporti amministrativi che si accentrano nel capoluogo della loro attuale provincia, Lecce, da cui distano assai più che da Taranto.

D'altra parte, l'importanza raggiunta dalla città di Taranto sia in virtù della posizione geografica, che la rende uno dei più sicuri e muniti porti d'Italia, sede dell'Alto Comando del Jonio e del basso Adriatico, Dipartimento marittimo con arsenale e cantieri navali, sia per il florente sviluppo delle locali iniziative industriali e commerciali, sia infine per l'aumento della popolazione, che supera di oltre i due terzi quella delle altre città capoluoghi di Provincia, giustificano pienamente i suoi voti per essere riconosciuta capoluogo e centro amministrativo della regione che la circonda.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede all'istituzione della Provincia del Jonio con capoluogo Taranto, assegnandole un solo circondario, che comprende tutti i comuni dell'attuale circondario di Taranto; circoscrizione che, mentre è sufficientemente ampia per assicurare la vita amministrativa del nuovo Ente, non turba notevolmente gl'interessi della provincia di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la provincia del Jonio, con capoluogo Taranto.

Essa comprende un solo circondario costituito con tutti i Comuni attualmente appartenenti al circondario di Taranto.

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra l'amministrazione provinciale di Taranto e quella di Lecce, relativamente alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Lecce provvederà alla nuova ripartizione dei consiglieri provinciali per mandamenti, a termini dell'articolo 92 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nondimeno, è in facoltà del Ministro della guerra di istituire anche prima di tale data, nel capoluogo della nuova provincia, il Consiglio e l'Ufficio di leva, ai sensi del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 50. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 1913.
Istituzione della provincia della Spezia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che istituisce la provincia della Spezia.

MAESTÀ,

I voti per l'elevazione della città di Spezia a capoluogo di provincia risalgono ai primi tempi dell'unità nazionale e trovano indiscutibile giustificazione nello sviluppo che detta città è andata mano a mano assumendo, nella sua posizione geografica, nell'azione del porto mercantile, che ne costituisce lo sbocco naturale ed il centro demografico della regione circostante.

Diverse proposte sono state formulate circa il territorio da assegnarle e la questione fu anche ampiamente discussa in un congresso tenuto alla Spezia nel 1913, ma le soluzioni prospettate presentavano tutte difetti e difficoltà pressochè insormontabili, sicchè il Governo, pur riconoscendo la necessità della creazione della provincia della Spezia, ha ritenuto di prescindere dai progetti su accennati per adottare una diversa soluzione, inspirata anche al concetto di conciliare, per quanto possibile, i contrastanti interessi delle provincie contermini.

Tale soluzione è concretata nello schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale alla nuova Provincia sono assegnati tutti i Comuni dell'attuale circondario di Spezia, quelli di Maissana e Varese Ligure del circondario di Chiavari e quelli di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara del circondario di Massa e Carrara: circoscrizione questa che, mentre non turba notevolmente gli interessi delle provincie di Genova e di Massa Carrara, comprende un territorio geograficamente assai ben definito (Val di Vara) ed una popolazione ed un numero di Comuni sufficiente ad assicurare la vita amministrativa del nuovo Ente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la provincia della Spezia, con capoluogo Spezia.

Essa comprende un solo circondario costituito con tutti i Comuni attualmente appartenenti al circondario di Spezia, con i comuni di Maissana e Varese Ligure del circondario di Chiavari e con quelli di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara del circondario di Massa e Carrara.

Art. 2.

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, sarà variata, in quanto sia necessario, la circoscrizione dei mandamenti agli effetti dell'art. 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra l'amministrazione provinciale della Spezia e quelle di Genova e di Massa e Carrara, relativamente alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per la esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

I prefetti di Genova e di Massa e Carrara provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive provincie per mandamenti, a termini dell'articolo 92 della legge comunale e provinciale.

Si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nondimeno, è in facoltà del Ministro della guerra di istituire anche prima di tale data, nel capoluogo della nuova provincia, il Consiglio e l'Ufficio di leva, ai sensi del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 52. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 settembre 1923, n. 1915.
Istituzione di un Regio liceo scientifico in ciascuno dei comuni di Arezzo, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Como, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Macerata, Milano, Mantova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Udine, Venezia e Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto l'altro Nostro decreto in data 7 giugno 1923, numero 1408, che stabilisce i contributi finanziari a carico delle provincie, dei comuni e di altri enti pel mantenimento dei licei scientifici e dei licei femminili;

Veduti i voti formulati dalle amministrazioni provinciali di Arezzo, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Como, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Udine, Venezia e Verona per la istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1923, di un Regio liceo scientifico nel rispettivo comune capoluogo;

Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tali istituzioni, in modo che i nuovi licei scientifici possano funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1923-24;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 è istituito un Regio liceo scientifico in ciascuno dei comuni di Arezzo, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Como, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Udine, Venezia e Verona.

Art. 2.

Entro il settembre 1923 le amministrazioni provinciali predette faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolari deliberazioni, approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali si impegnino a corrispondere all'erario il contributo annuo stabilito dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408, e a soddisfare gli oneri posti a carico delle amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni dei ruoli organici delle Regie scuole medie in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 54. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1923, n. 1917.
Misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, che disciplina il servizio delle comunicazioni elettriche senza filo;

Riconosciuta l'opportunità di determinare la tassa di registro per le convenzioni che saranno stipulate in applicazione del suddetto decreto;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Governo del Re di sottoporre ad una tassa fissa di registro di L. 1000 la convenzione con cui una società italiana, costituita o da costituirsi, assumerà in concessione l'impianto e l'esercizio in Italia di stazioni radiotelegrafiche ad uso pubblico, nonchè le altre convenzioni e gli altri atti che alla detta convenzione la suaccennata società concessionaria dovrà allegare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 56. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 settembre 1923, n. 1916.

Istituzione di un R. liceo femminile in ciascuno dei comuni di Cagliari, Cesena, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Spoleto, Torino, Venezia e Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto l'altro Nostro decreto in data 7 giugno 1923, n. 1408, che stabilisce i contributi finanziari a carico delle provincie, dei comuni e di altri enti per il mantenimento dei licei scientifici e dei licei femminili;

Veduti i voti formulati dalle amministrazioni comunali di Cagliari, Cesena, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Spoleto, Torino, Venezia e Verona per la istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1923, di un Regio liceo femminile;

Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tali istituzioni, in modo che i nuovi licei femminili possano funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1923-924;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 è istituito un Regio liceo femminile in ciascuno dei comuni di Cagliari, Cesena, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Spoleto, Torino, Venezia e Verona.

Art. 2.

Entro il settembre 1923 le amministrazioni comunali predette faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolari deliberazioni, approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali si impegnino a corrispondere all'erario il contributo annuo stabilito dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408, e a soddisfare gli oneri posti a carico delle amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni dei ruoli organici delle Regie scuole medie in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 55. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1923, n. 1918.

Aumento di L. 120,000 del limite massimo delle pensioni da concedersi, d'autorità, dal Ministero dell'interno, nell'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni concesse nell'esercizio finanziario 1922-23 dal Ministero dell'interno per i collocamenti a riposo d'autorità del dipendente personale è aumentato di L. 120,000.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 57. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 1922.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23, in conseguenza di conversioni di rendite consolidate 4.50 % in altre 3.50 %.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483 e l'articolo 14 del regolamento approvato con il R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge predetta;

Considerato che per effetto delle operazioni di conversione delle rendite consolidate 4.50 per cento in quelle del consolidato 3.50 per cento, eseguite nel 4° trimestre dell'esercizio 1922-23, occorre provvedere a talune variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle operazioni di conversione eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico, nel trimestre 1° aprile-30 giugno 1923, sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23, le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4 « Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, ecc. ». *In diminuzione*: per interessi

per il trimestre al 1° luglio 1923 sulla rendita annua di L. 288, annullata con decorrenza dal 1° aprile 1923, per conversione nel consolidato 3.50 netto, L. 72.

Al capitolo n. 5 « Rendita consolidata 3.50 per cento netto, ecc. ». *In aumento*: per interessi per il trimestre al 1° luglio 1923 sulla rendita annua di L. 224, inscritta con decorrenza dal 1° aprile 1923 per conversione dal consolidato 4.50 per cento netto, L. 56.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 61. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1924.
Estensione ai territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di dazi interni di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 91;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese, oltre le disposizioni in materia di dazi interni di consumo indicate nel Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 91, anche quelle delle leggi 25 maggio 1913, n. 565 e 26 luglio 1917, n. 1169 e dei decreti Luogotenenziali 23 maggio 1918, n. 736 e 25 maggio 1919, n. 911, concernenti rispettivamente la riscossione del dazio sui liquori e sulle bevande alcooliche nei Comuni chiusi, l'esenzione da dazio comunale dell'energia elettrica per riscaldamento, la riscossione del dazio sulle carni provenienti dall'estero, ed il conferimento ad aggio delle gestioni del dazio consumo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 63. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Francavilla sul Sinni (Potenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Francavilla sul Sinni, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

Una sommaria inchiesta compiuta nello scorcio del 1922 sull'amministrazione comunale di Francavilla sul Sinni, in seguito ad accuse formulate a carico degli amministratori, rileva gravi manchevolezze nella gestione della civica azienda: gli uffici municipali in deplorevole disordine, i lavori per il censimento della popolazione incompleti ed in gran parte errati; mancata compilazione dei ruoli delle tasse, omessa revisione dei conti consuntivi.

Contestati gli addebiti all'amministrazione, questa assicurò che avrebbe adottato i provvedimenti necessari ad eliminare gli inconvenienti accertati, ma, successivamente, persistendo gli amministratori nel seguire deplorevoli sistemi, che suscitavano sempre più vivo malcontento nella cittadinanza, si rese necessario disporre nuove indagini, specie in ordine al preoccupante dissesto delle finanze comunali ed alla gestione del patrimonio boschivo dell'Ente.

Mentre il Commissario inquirente svolgeva il suo mandato, 9 consiglieri, a causa degli atteggiamenti provocatori ostentati dal sindaco, rassegnavano le dimissioni, sicchè la rappresentanza elettiva, che, per altre cause, aveva già perduto due componenti, rimasta con 9 consiglieri, veniva a trovarsi nell'impossibiltà di funzionare regolarmente.

Le ripercussioni di tale situazione nell'ambiente locale hanno aggravato la tensione dei rapporti tra i partiti, il cui fenomeno, acuito dall'opera faziosa spiegata dal sindaco, ha provocato gravi conflitti in uno dei quali è rimasta uccisa una guardia municipale. Per ricondurre la calma nella cittadinanza, il Prefetto ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria amministrazione del Comune, ma, ad evitare ulteriori perturbamenti e più gravi conseguenze, cui potrebbe dar luogo la persistente eccitazione degli animi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, il quale, con adeguati poteri, attenda nel tempo stesso al riordinamento dei pubblici servizi ed alla sistemazione finanziaria dell'Ente.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Francavilla sul Sinni, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor De Giacomo Placido, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923.
Proroga dei poteri del Commissario straordinario di Castroreale (Messina).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Castroreale (Messina).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Castroreale per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni reali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduto il Nostro decreto, in data del 27 maggio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castroreale, in provincia di Messina;
Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castroreale è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Rinnovazione mediante scambio di note della Convenzione di arbitrato fra la Gran Bretagna e l'Italia.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

li 14 agosto 1923.

Signor Marchese,

L'Ambasciata britannica a Roma ha proposto al R. Governo la rinnovazione, per un altro quinquennio, della Convenzione di arbitrato stipulata fra il Governo britannico ed il Governo italiano il 1° febbraio 1904, e successivamente rinnovata mercè scambio di note fra questa R. Ambasciata ed il Segretario di Stato per gli affari esteri britannico.

A tale riguardo ho l'onore di informare V. E. che il Governo del Re è anche esso disposto a rinnovare per cinque anni, dalla data della sua scadenza, la Convenzione di arbitrato surricordata, mediante la stessa procedura seguita pel passato e cioè uno scambio di note fra me e Vostra Eccellenza.

Qualora questo modo di procedura sia accetto a Vostra Eccellenza, resterà inteso che la presente nota e la risposta che Ella vorrà dare serviranno a constatare l'intesa intervenuta al riguardo fra i nostri due Governi.

Gradisca, signor Marchese, gli atti della mia più alta considerazione con la quale ho l'onore di essere dell'Eccellenza Vostra l'umilissimo ed obbedientissimo servitore

TORRETTA.

A Sua Eccellenza
il marchese Curzon di Kedleston K. G.

FOREIGN OFFICE S. W. 1.

14th August 1923.

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of your note of this day's date (No. 1868) informing me that the Italian Government are prepared to renew for a further period of five years from 1st February 1924 the Arbitration Agreement concluded between the United Kingdom and Italy on the 1st February 1904, and successively renewed by exchanges of notes between His Majesty's Government and the Italian Ambassador at this capital.

I have the honour on behalf of His Majesty's Government to accept this proposal, and the present exchange of notes between Your Excellency and myself is accordingly regarded by them as placing upon record the understanding arrived at between our respectives governments in the matter.

I hafe the honour to be with the highest consideration.

Your Excellency's obedient Servant.

CURZON DI KEDLESTON.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 18 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	131 56	Belgio	109 22
Londra	103 51	Olanda	8 99
Svizzera	402 67	Pesos oro	17 06
Spagna	308 41	Pesos carta	7 50
Berlino (al milione)	0 20	New-York	22 76
Vienna	0 032	Oro	439 16
Praga	68 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 587
	3.50 % » (1902)	71 35
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 37

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** Elenco N. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % (1902)	36731	49 —	Cellario *Celestino* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Dogliani (Cuneo).	Cellario *Celestina* di Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 5 %	108744	305 —	Taiana Giovanni fu Enrico, dom. a Cremezzano (Brescia); con usufrutto vitalizio a Provezza Elisa fu Giovanni, ved. di Taiana Enrico, dom. a Cremezzano (Brescia).	Taiana Giovanni fu Enrico, *minore, sotto la patria potestà della madre. Provezza Elisa,* ved. di Taiana Enrico, dom. in Cremezzano (Brescia); con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	578451	525 —	Ferrero Domenico di Giuseppe, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio ai coniugi Ferrero Giuseppe fu Domenico e Bertotti *Carlotta* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Ferrero Domenico di Giuseppe, con usufrutto ai coniugi Ferrero Giuseppe fu Domenico e Bertotti *Lucia* fu Giuseppe.
Id.	578452	175 —	Ferrero Paolina di Giuseppe, ved. di De Lorenzo Antonio, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Paolina di Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	578453	175 —	Ferrero Giuseppina di Giuseppe, nubile, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Giuseppina di Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	578454	175 —	Ferrero Gabriella di Giuseppe, nubile, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Gabriella di Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	742384	59.50	Ferrero Domenico fu Giuseppe, dom. a Torino; con usufrutto a Bertotti *Carlotta* fu Giuseppe, ved. di Ferrero Giuseppe.	Ferrero Domenico di Giuseppe, ecc.; con usufrutto a Bertotti *Lucia*, ecc., come la precedente.
Id.	742385	59.50	Ferrero Paolina fu Giuseppe, moglie di Miciarelli Pietro, dom. a Torino, con usufrutto come la precedente.	Ferrero Paolina fu Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	742386	59.50	Ferrero Giuseppina fu Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Giuseppina fu Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	742387	59.50	Ferrero Gabriella fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Gabriella fu Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 agosto 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data della ricevuta: 6 luglio 1921 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Politi Guido fu Eugenio — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita L. 102 — Consolidato 3% con decorrenza dal 1° ottobre 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 8 settembre 1923.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 640 — Data della ricevuta: 22 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Barili Vito Rocco fu Raffaele per conto di Santomauro Canio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita L. 80.50 — Consolidato 3.50 % — Decorrenza 1° gennaio 1916.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2885 — Data della ricevuta: 27 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Branca Carlo di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % — Decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI.

Disposizioni nel personale.

Con decreti Ministeriali 28 giugno 1923:

Moruzzi Roberto, ingegnere principale, con lo stipendio di L. 11,700, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1923, con l'annuo assegno di L. 5850.

Zini Francesco, geometra, è, d'ufficio, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° maggio 1923, con l'annuo stipendio di L. 2000, pari ad un terzo dello stipendio di L. 6000.

Con decreti Ministeriali 6 luglio 1923:

Berdone Gaetano, disegnatore, con lo stipendio di L. 5000, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1666.66, dal 1° settembre al 19 novembre 1922, restando così revocato il R. decreto 15 settembre 1922.

Petrelli Raimondo, computista, con lo stipendio di L. 5000, è, d'ufficio, collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 26 aprile 1922 al 28 febbraio 1923, con l'annuo assegno di L. 1666.66, restando così revocato il decreto Ministeriale 20 novembre 1922.

Con decreti Ministeriali 10 luglio 1923;

Cassone Gustavo, computista principale, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, per un periodo di mesi sei, a decorrere dal 1° luglio 1923, con l'annuo assegno di L. 4100, corrispondente alla metà dello stipendio di L. 8200 da lui goduto.

Canta Ernesto, computista, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1923, con l'annuo assegno di L. 1666.66, corrispondente al terzo dello stipendio di L. 5000 da lui goduto.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 ed il regolamento 13 novembre 1919, n. 2431;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1456, che ha trasformato la Accademia di commercio di Trento in R. istituto commerciale;

Considerato che il direttore del R. istituto commerciale di Trento può essere esonerato in virtù dell'art. 99 del predetto regolamento dall'obbligo dell'insegnamento, essendo gli alunni iscritti in numero superiore di duecento;

Considerato che nelle Regie scuole commerciali si consegue la nomina a titolare stabile dopo due anni di esperimento come titolare in prova;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli al posto di direttore titolare del R. istituto commerciale di Trento senza l'obbligo d'insegnamento.

Possono presentare domanda per parteciparvi gli insegnanti delle R. scuole medie commerciali di secondo e terzo grado che abbiano conseguito da almeno tre anni la nomina a titolare stabile e quelli delle scuole commerciali, ritenute di pari grado, delle provincie redente che abbiano conseguito da almeno cinque anni la nomina ad insegnante effettivo.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 2 corredata di un cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti. I concorrenti possono inoltre inviare tutti gli altri titoli, comprese le pubblicazioni che ritengono opportuno di presentare nel loro interesse. Di tutti i documenti e pubblicazioni che presentano debbono fare un elenco in carta libera in duplice copia ed allegarlo alla domanda di ammissione al concorso.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice abbia iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 10,800 oltre gli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servirzi antecedentemente prestati.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato dell'esecuzione di presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Dario Peruzy, **direttore — Tumino Raffaele, gerente.**

Roma — Stamperia dello Stato.